

Analisi e commenti

LA SUCCESSIONE (9)

16 Novembre 2004

La dichiarazione di successione: allegati, tipi di dichiarazione, rimborsi



6.4 *Allegati alla dichiarazione di successione (in carta semplice) ex articolo 30, Dlgs n. 346/90*

Modello 4

• Devono essere indicati:

- dati anagrafici del *de cuius*, stato civile ed eventuale testamento
- valore complessivo dell'asse ereditario
- albero genealogico (va schematizzato il rapporto di parentela o affinità tra gli eredi e il *de cuius*, indicando anche coloro che hanno rinunciato all'eredità)
- dati anagrafici e grado di parentela degli eredi
- codici fiscali
- elenco degli allegati
- valori (non è possibile valore zero). Per i fabbricati censiti nelle categorie A, B e C, in alternativa al valore venale, può essere indicato il valore catastale
- particella, (protocollo e anno), sub, indirizzo, categoria, vani, classe, rendita, quote

- Modello 4 in originale per l'ufficio, per la liquidazione delle imposte e la preparazione della nota di trascrizione
- Per l'Ici: tante copie della denuncia modello 4 (anche copie fotostatiche) per quanti sono i Comuni dove sono siti gli immobili
- Per le volture: tante copie del modello 4 quanti sono i Comuni in cui sono ubicati gli immobili (una a uso voltura per ogni catasto fabbricati interessato e una per ogni catasto terreni); le copie sono essere rese, debitamente timbrate, ai contribuenti, che hanno a disposizione trenta giorni per consegnarle al Catasto per la voltura degli immobili
- Un secondo originale modello 4 uso ufficio (per il controllo dei valori degli immobili).

Certificati

- certificato di morte (o autocertificazione) o copia autentica della sentenza dichiarativa dell'assenza o della morte presunta
- certificato di stato di famiglia del *de cuius* e degli eredi (dichiarazione sostitutiva di atto notorio o autocertificazione) nonché documenti di prova dell'atto di parentela naturale
- visure o certificati catastali degli immobili
- certificato di destinazione urbanistica (per i terreni)
- certificato storico di stato di famiglia del defunto, degli eredi o dei legatari

Altri documenti

- nel caso di successione testamentaria copia originale o autenticata del testamento
- nel caso di rinuncia all'eredità da parte di un chiamato, originale o copia autentica del verbale
- copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulti l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittimità lesi
- copia autentica dell'inventario
- prospetto di liquidazione delle imposte autoliquidate (imposte ipotecaria, catastale, di bollo, tasse ipotecarie e imposta sostitutiva Invim - per le successioni apertesesi quando era ancora vigente - e i tributi speciali), con indicazione degli importi versati e i relativi codici tributo
- eventuale dichiarazione sostitutiva per la richiesta di agevolazione prima casa (successioni apertesesi dal 1° luglio 2000).
- modello F23 (attestazione di pagamento). E' la quietanza di versamento delle imposte ipotecaria, catastale, di bollo e delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva Invim, che,

dalle successioni aperte dal 29 marzo 1997, debbono essere versate in autoliquidazione

- bilanci degli ultimi tre anni per le aziende
- documentazione comprovante le passività per le successioni aperte prima del 25 ottobre 2001.

6.5 Tipi di dichiarazione

6.5.1 Dichiarazione principale

È la dichiarazione che va presentata entro un anno per le successioni aperte, o non ancora chiuse, al 26 novembre 2004; quelle antecedenti andavano presentate entro sei mesi. Viene detta anche "prima dichiarazione".

Se dopo la presentazione della prima dichiarazione sopravvengono eventi che danno luogo a mutamento della devoluzione dell'eredità o del legato ovvero ad applicazione dell'imposta in misura superiore, i soggetti obbligati debbono presentare dichiarazione di successione sostitutiva o integrativa.

Se nella prima o nelle successive dichiarazioni vi dovessero essere immobili, qualsiasi dichiarazione sostitutiva o modificativa o integrativa delle stesse, sia pur diretta solo a modificare la devoluzione con l'inserimento o la rinuncia di un chiamato all'eredità o a modificare qualsiasi elemento identificativo dell'immobile presso il catasto (ad esempio, foglio, particella, subalterno, eccetera), determina l'obbligo di assolvere le imposte ipotecaria e catastale almeno nel minimo della tassa fissa, l'imposta di bollo e la tassa ipotecaria più i tributi speciali per ogni conservatoria coinvolta (risoluzione n. 23/E del 12 febbraio 1997).

6.5.2 Dichiarazione integrativa

Va presentata quando occorre inserire nell'asse ereditario altri beni che non sono stati inseriti nella dichiarazione principale.

Se dopo la presentazione della dichiarazione di successione sopravviene un evento che dà luogo a mutamento della devoluzione dell'eredità o ad applicazione dell'imposta in misura superiore, i soggetti obbligati devono presentare dichiarazione integrativa.

Occorre versare in autoliquidazione le imposte relative al valore dei beni che si inseriscono nella integrativa, col minimo di 168 euro per ipotecaria e catastale, nonché l'imposta di bollo, la tassa ipotecaria e i tributi speciali (risoluzione n. 23/E del 12 febbraio 1997).

Con le dichiarazioni integrative si possono aggiungere solo nuovi beni (immobili e/o altri cespiti); non è possibile modificare o inserire eredi o annullare beni presentati in dichiarazioni precedenti.

6.5.3 Dichiarazione modificativa

Si presenta per modificare mappali, quote, eredi, senza che aumenti il valore dell'asse ereditario.

Vanno sempre pagate le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (168 euro), nonché l'imposta di bollo, la tassa ipotecaria e i tributi speciali (risoluzione n. 23/1997).

Con la dichiarazione modificativa si possono operare sia inserimenti di nuovi beni e/o eredi che modifiche a beni e/o eredi presenti in dichiarazioni precedenti.

6.6 Dichiarazione dei redditi

Agli eredi spetta anche il compito di presentare la dichiarazione dei redditi in luogo del defunto. Può provvedere uno qualunque di loro intestando il modello al deceduto, indicando tutti i suoi dati (nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale, redditi posseduti del defunto dall'inizio del periodo d'imposta alla data del decesso, eventuali oneri deducibili o detraibili da lui sostenuti, eccetera) e apponendo la propria firma in qualità di erede nell'apposito spazio. Insieme a questo modello deve essere compilato l'apposito riquadro dedicato ai dichiaranti diversi dal contribuente. In questo riquadro l'erede deve indicare i propri dati (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, eccetera).

Non può essere utilizzato il modello 730.

L'erede non può dichiarare i propri redditi insieme a quelli del defunto.

Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o che cadono entro i successivi quattro mesi, compreso il termine per presentare la dichiarazione dei redditi e quello per ricorrere contro l'accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi.

Se c'è un processo in corso non s'interrompe, ma i suoi termini pendenti sono prorogati di sei mesi a decorrere dal decesso. Gli eredi devono comunicare alla segreteria della commissione tributaria le loro generalità e le loro residenze, altrimenti, anche in questo caso, gli atti del processo verranno notificati, fino a un anno dal decesso, agli eredi, collettivamente e impersonalmente, presso il domicilio eletto dal defunto.

6.7 Rimborsi

Il contribuente che ritenga di avere assolto indebitamente l'imposta, o di aver pagato più del dovuto, può, con domanda notificata a mano o spedita in plico raccomandato, chiedere, entro tre anni, a pena di decadenza, dal giorno del pagamento o da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione, il rimborso.

Può richiederlo per errori di calcolo commessi nella liquidazione dell'imposta di successione, per errori nella determinazione dell'asse ereditario netto, per una intervenuta diversa devoluzione dell'eredità, ecc.

La domanda va presentata o spedita con plico raccomandato presso l'ufficio in cui è stata registrata la denuncia di successione.

Il rimborso d'imposta è comprensivo di interessi, soprattasse e pene pecuniarie.

9. *continua*

di

Alfredo Carnevale

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/successione-9>